

---

# RELAZIONE PERIODICA DI ELETTRICITÀ FUTURA

## Criticità riscontrate dagli operatori nel settore delle fonti rinnovabili

23 ottobre 2020

---

### Sommario

<b>QUESITI DI CARATTERE GENERALE .....</b>	<b>2</b>
1. Verifiche - Impianti in cui il Soggetto Responsabile è una Pubblica Amministrazione .....	2
2. DM FER1 - Modifica date di avvio delle prossime procedure di aste e registri .....	2
3. DM FER1 - Modifica data decorrenza riduzione tariffe 2-5%.....	3
4. DM FER1 - Certificazione SNPA .....	3
5. Idroelettrico - Classificazione impianti ad acqua fluente/bacino .....	4
7. Idroelettrico - Avvio dei lavori per interventi di rifacimento prima dell'inserimento in graduatoria .....	4
8. Idroelettrico - rifacimento e costi di intervento.....	5
10. FV – Requisiti dei pannelli per impianti in scambio sul posto e configurazioni di autoconsumo collettivo/comunità energetiche .....	6
11. FV – Impianti su siti di interesse nazionale - Chiusura del procedimento di cui all'art.242, comma 2 del D.lgs. 152/2006 a seguito di non superamento del livello delle CSC .....	6
<b>QUESITI DI CARATTERE OPERATIVO .....</b>	<b>8</b>
12. Fotovoltaico - Criticità relative alla certificazione OHSAS-18001 .....	8
13. DM FER1 - calcolo della potenza da trasferirsi nel meccanismo di riallocazione .....	8
14. DL Semplificazioni - Adeguamento portale e procedure alla nuova disciplina .....	9

## QUESITI DI CARATTERE GENERALE

### 1. Verifiche - Impianti in cui il Soggetto Responsabile è una Pubblica Amministrazione

Secondo le segnalazioni di alcuni associati, sono in atto delle verifiche/controlli sulla gestione degli incentivi concessi ad impianti rinnovabili i cui Soggetti Responsabili sono enti pubblici, ma risultano essere stati costruiti e gestiti da privati, anche sulla base di selezioni pubbliche espletate dalle PA coinvolte (es. concessioni, costituzione diritto di superficie etc.).

In particolare, in relazione a tali impianti il GSE starebbe contestando la qualifica di soggetto responsabile in capo agli enti pubblici e la relativa applicazione della tariffa incentivante dedicate.

Al fine di indirizzare correttamente gli operatori, dal momento che risulta essere una prassi abbastanza comune per le PA, e in special modo per i Comuni, avvalersi del supporto di privati - in molti casi scelti mediante selezioni pubblica/gara - nella costruzione ed esercizio degli impianti rinnovabili, chiediamo pertanto a GSE di chiarire quali siano i criteri di valutazione per accertare la conformità di queste configurazioni.

#### Risposta GSE

È necessaria una valutazione caso per caso.

### 2. DM FER1 - Modifica date di avvio delle prossime procedure di aste e registri

Chiediamo al GSE se, alla luce della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, di proroga dello emergenza fino al 15 ottobre 2020 e del conseguente ulteriore rinvio dei termini degli adempimenti comunicata con news del 21 settembre, e tenendo altresì conto della situazione di emergenza tutt'ora in corso che ha portato ad un generale rallentamento - quando non sospensione - delle attività connesse all'autorizzazione e alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili, siano in valutazione misure volte a rimodulare la progressione, intervenendo ad esempio su date di apertura e chiusura o recupero dei contingenti, delle sessioni concorsuali prevista dal DM 4 luglio 2019.

#### Risposta GSE

Il GSE, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha disposto la proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti di competenza in seguito alle modifiche introdotte al DL Cura Italia a opera della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal DL Liquidità.

Il GSE, inoltre, con news del 2 dicembre 2020 ([link](#)), ha pubblicato un nuovo aggiornamento dei termini degli adempimenti in capo agli Operatori, fissati dai decreti di riferimento per l'accesso agli incentivi, alla luce della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, con cui è stato prorogato il termine dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. I termini degli adempimenti, precedentemente prorogati in ragione della durata di sei mesi dello stato di emergenza disposto dalla Delibera del 31 gennaio 2020, sono stati prorogati complessivamente di 366 giorni.

Pertanto, relativamente alle prossime procedure del DM 4 luglio 2019 non si ritengono ulteriori possibili interventi rispetto a quelli già previsti.

Tuttavia si invita l'Associazione a fornire ulteriori dettagli nel caso in cui si abbia contezza di qualche Operatore che per motivazioni di *"causa di forza maggiore"* necessiti di presentare un'istanza di proroga.

### **3. DM FER1 - Modifica data decorrenza riduzione tariffe 2-5%**

Chiediamo al GSE se, alla luce della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, di proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, e tenendo altresì conto della situazione di emergenza tutt'ora in corso, sia stata valutata l'opzione di rinviare di almeno 8 mesi - in analogia con i rinvii previsti da ultimo con News dello scorso 21 settembre - anche la data del 1° gennaio 2021, a partire dalla quale i valori di riferimento delle tariffe dovranno essere ridotti, secondo quanto previsto dall'allegato I del DM 4 luglio 2019, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A.

#### **Risposta GSE**

Per i dettagli sui procedimenti e connessi adempimenti prorogati, si rimanda alla news del 2 dicembre 2020 pubblicata sul sito internet del GSE ([link](#)).

### **4. DM FER1 - Certificazione SNPA**

Segnaliamo a GSE che, relativamente agli impianti idroelettrici, molte delle concessioni che oggi si trovano a richiedere la certificazione di compatibilità SNPA per l'accesso all'incentivo sono già state sottoposte, nella fase del rilascio della concessione stessa, sia alla verifica prevista dalle direttive Derivazioni (metodo ERA), sia all'applicazione dei nuovi valori di rilascio secondo quanto disposto nelle direttive Deflusso Ecologico. Chiediamo pertanto che, nel caso in cui gli impianti possano dichiarare di essere già stati sottoposti a tali verifiche, gli stessi possano partecipare alle procedure in presenza di una autodichiarazione, sollevando le ARPA regionali, oggi competenti per la verifica, da un esame meramente documentale che non potrebbe che confermare quanto già verificato dall'amministrazione concedente. Tale soluzione da un lato

consentirebbe di alleggerire la posizione delle ARPA, evitando inutili duplicazioni amministrative, e dall'altro permetterebbe ai soggetti responsabili di poter iscrivere fin da subito gli impianti che ne hanno le caratteristiche, senza ulteriori spese istruttorie.

#### **Risposta GSE**

Si invita a consultare l'art. KB0014678 pubblicato il 25 febbraio 2021 nel Portale Supporto del GSE, disponibile al seguente link:

[https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys\\_id=06657e691be228108f99ea08bd4bcb0a](https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=06657e691be228108f99ea08bd4bcb0a).

### **5. Idroelettrico - Classificazione impianti ad acqua fluente/bacino**

Chiediamo al GSE di confermare che gli impianti idroelettrici che possiedono una piccola vasca di accumulo, con parametri tecnici tali da non consentire una reale regolazione del carico da parte dell'impianto (es. tempo di riempimento di qualche ora e/o in presenza di una portata di derivazione molto bassa), ai quali è stato riconosciuto in altri ambiti la classificazione di acqua fluente (es. impianti non programmabili, così categorizzati all'interno del sistema GAUDI' oppure che abbiano acquisito il diritto a percepire i PMG in regime di RID), possano continuare a essere classificati, anche ai fini dell'accesso agli incentivi, come impianti ad acqua fluente.

#### **Risposta GSE**

Si invita a consultare l'art. KB0014676 pubblicato il 25 febbraio 2021 nel Portale Supporto del GSE, disponibile al seguente link:

[https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys\\_id=62553e691be228108f99ea08bd4bcb9d](https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=62553e691be228108f99ea08bd4bcb9d).

### **7. Idroelettrico - Avvio dei lavori per interventi di rifacimento prima dell'inserimento in graduatoria**

Chiediamo al GSE di confermare che ad un intervento di rifacimento su un impianto idroelettrico con potenza di concessione al di sotto dei 250 kW, rientrando tra quelli ricompresi all'interno dell'art. 4.3 del DM 23 giugno 2016, sia consentito di avviare i lavori prima dell'inserimento dello stesso in graduatoria (DM2019, art.3.4).

#### **Risposta GSE**

Non è possibile richiedere l'iscrizione ai Registri o alle Aste, in caso di impianti per i quali i lavori di realizzazione risultano avviati, così come verificabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa

all'Amministrazione competente, prima dell'iscrizione ai Registri o alle Aste (DM2019, art.3.4). Ai fini del predetto vincolo, fa fede la comunicazione di inizio lavori relativa al titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto o, in caso di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, al titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'intervento.

Tale divieto non si applica:

- agli impianti aventi le caratteristiche per accesso diretto agli incentivi di cui all'art.4.3 del DM2016;
- agli impianti iscritti ai Registri o alle Aste del DM2016 e risultati idonei, ma in posizione non utile nella relativa graduatoria (cosiddetta Tabella C), sempreché entrino in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai sensi del DM2019.

## 8. Idroelettrico - rifacimento e costi di intervento

Chiediamo al GSE di confermare se per un intervento di rifacimento su un impianto idroelettrico sia corretto che i parametri per il calcolo del coefficiente di gradazione D legati al Cs (costo specifico dell'intervento) e al Cr (costo di riferimento dell'intervento) facciano riferimento a due definizioni di potenza di impianto diverse. In particolare, nel calcolo di Cs, che si ottiene dividendo il costo complessivo dell'intervento C (somma delle spese di progettazione e di realizzazione degli interventi effettuati su opere e componenti) per P (potenza dopo l'intervento di rifacimento) è necessario fare riferimento alla somma delle potenze nominali delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto; mentre per il Cr che è il costo specifico di riferimento (convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi indicati nella Tabella I dell'Allegato 2 al DM2016 come da DM2019, art.17.9, distinto per ciascuna fonte, tipologia e in funzione della potenza dell'impianto), la potenza da considerare è quella nominale media annua di concessione.

### Risposta GSE

Fermo restando tutto quanto previsto dal DM2019 e relativi Regolamenti Operativi, di cui si richiamano per gli interventi di rifacimento i paragrafi 1.2.1.5 e 3.1.1.5, nonché dal DM2016 nelle parti applicabili nell'ambito dei meccanismi previsti dal DM2016, si rappresenta che, esclusivamente per gli impianti idroelettrici:

- la potenza "P" dell'impianto dopo l'intervento di rifacimento è la somma delle potenze nominali delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto (DM2016, All.2, par.4.2.1);
- ai fini della determinazione del costo specifico di riferimento "Cr", la potenza dell'impianto è pari alla potenza nominale media annua indicata dalla concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico (DM2016, art.2.1.p.ii).

## **10. FV – Requisiti dei pannelli per impianti in scambio sul posto e configurazioni di autoconsumo collettivo/comunità energetiche**

Chiediamo al GSE di confermare che i componenti provenienti da impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono essere utilizzati presso impianti in regime di scambio sul posto.

Chiediamo inoltre al GSE di chiarire se la stessa tipologia di pannelli può essere utilizzata anche nell'ambito di configurazioni di autoconsumo collettivo/comunità energetiche previste dal DL 162/2020.

### **Risposta GSE**

Relativamente al primo quesito, si rappresenta che è possibile utilizzare i moduli provenienti da impianti incentivati presso altri impianti fotovoltaici non incentivati.

Sul punto si rammenta che, come specificato nelle dettagliatamente riportate nelle [Procedure ai sensi del DM 23 giugno 2016](#), è in ogni caso necessario che il Soggetto Responsabile indichi al GSE la destinazione finale del componente rimosso dall'impianto anche al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei moduli fotovoltaici. A titolo esemplificativo, qualora la sostituzione riguardi componenti ancora funzionanti che a seguito della rimozione vengono destinati ad altri usi, occorre inviare copia della documentazione attestante la destinazione finale del componente (in caso di vendita a soggetti terzi i riferimenti del soggetto acquirente, in caso di stoccaggio come componente di scorta da usare per future sostituzioni nell'ambito dello stesso impianto ovvero di riutilizzo del componente nell'ambito di altri impianti non incentivati, il luogo di conservazione ovvero i riferimenti dell'impianto su cui il componente è stato reinstallato) riportante le matricole dei componenti rimossi.

A partire dal 26 giugno 2017 sono state inoltre specificate le nuove modalità per l'invio semplificato delle comunicazioni relative a tali interventi e delle richieste di valutazione preliminare.

Relativamente al secondo quesito, invece, si rappresenta che gli interventi ammessi per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa sono solo quelli di nuova costruzione degli impianti o di potenziamento di impianti esistenti. Pertanto, in analogia alle previsioni del DM 4 luglio 2019, gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione.

## **11. FV – Impianti su siti di interesse nazionale - Chiusura del procedimento di cui all'art.242, comma 2 del D.lgs. 152/2006 a seguito di non superamento del livello delle CSC**

Chiediamo al GSE di confermare che per poter usufruire del criterio di priorità previsto dall'art.9, comma 2 lettera a) del DM 4 luglio 2019 per impianti fotovoltaici da realizzarsi su siti di interesse nazionale, si possa dimostrare la chiusura del procedimento di cui all'art. 242, comma 2 del D.lgs. 152/2006 tramite l'invio, da parte del soggetto responsabile dell'inquinamento o di altro soggetto interessato, dell'autocertificazione

prevista dall'art. 252, comma 4 bis (introdotto dal DL 76/2020 modificato in Legge 120/2020) qualora si accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione non sia stato superato a seguito di un Piano di indagini preliminari effettuato ai sensi dell'art.242-ter del D.lgs. 152/2006 (introdotto dal DL 76/2020 modificato in Legge 120/2020).

### **Risposta GSE**

Ai fini del riconoscimento del criterio di priorità di cui all'art.9.2.a del DM2019, l'autocertificazione di cui all'art. 252, comma 4-bis, del D.lgs. 152/2006 è equiparata a quella dell'art. 242, comma 2, del medesimo D.lgs. prevista dal citato criterio di priorità.

Fermo restando il rispetto di tutte le tempistiche previste dal succitato art. 252.4- bis del D.lgs. 152/2006 per concordare il Piano di indagini preliminari del sito con gli Enti competenti in materia, al fine di attestare il possesso del criterio di priorità in premessa, è possibile trasmettere l'autocertificazione di cui all'art.252, comma 4-bis, corredata di evidenza di invio al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché alla Regione, al Comune, alla Provincia e all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competenti.

## QUESITI DI CARATTERE OPERATIVO

### 12. Fotovoltaico - Criticità relative alla certificazione OHSAS-18001

Segnaliamo al GSE che la certificazione OHSAS-18001, attualmente prevista come documentazione da trasmettere in relazione al sito produttivo all'interno della sezione Certificazione dei componenti, risulta non essere più operativa dal 2018. Chiediamo pertanto al gestore di aggiornare la relativa pagina del sito internet al fine di evitare qualsiasi dubbio o errore procedurale da parte degli operatori.

#### Risposta GSE

Nel ringraziare per la segnalazione, si informa che la proposta di modifica è stata recepita in una nuova formulazione, disponibile nella sezione "Moduli fotovoltaici" disponibile al seguente link:

<https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/conto-energia/certificazioni-componenti>.

### 13. DM FER1 - calcolo della potenza da trasferirsi nel meccanismo di riallocazione

Chiediamo al GSE, alla luce delle ultime graduatorie pubblicate relative al III Bando, in cui il contingente per il Registro Gruppo B, pari a 10 MW nel relativo Bando del 29 maggio 2020, è stato incrementato di 6,2 MW, in applicazione dei meccanismi di trasferimento previsti dell'art.20.2 del D.M. 4 luglio 2019, a fronte di un contingente non assegnato al Gruppo A pari a 26,2 MW, di esplicitare i parametri utilizzati nel calcolo della quantità di potenza da trasferirsi, da effettuarsi a "parità di costo indicativo medio annuo degli incentivi".

#### Risposta GSE

La metodologia di calcolo, come previsto dal Decreto, è la medesima usata per il calcolo del costo indicativo medio annuo degli incentivi nell'aggiornamento del contatore. Per maggiori dettagli, si rimanda al documento pubblicato sul sito del GSE, disponibile al seguente link:

[https://gse.it/documenti\\_site/Documenti%20GSE/](https://gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/)

<Contatori/FER%20Elettriche/Contatore%20FER%20Elettriche%20no%20FV%20-%20Metodologia.pdf>.

#### **14. DL Semplificazioni - Adeguamento portale e procedure alla nuova disciplina**

Chiediamo al GSE se sia previsto un aggiornamento del regolamento operativo per l'iscrizione alle aste e ai registri alla luce di tutte le modifiche apportate all'art. 56, commi da 3 a 6 del DL 76/2020, cd Semplificazione, in particolare per quegli aspetti che non sono già stati ricompresi nell'ultimo aggiornamento pubblicato lo scorso 30 settembre. Segnaliamo ad esempio la mancanza di un riferimento alla DILA.

Nel chiedere, inoltre, un rapido aggiornamento anche dei portali, chiediamo di confermare che nelle more dell'adeguamento degli stessi, nel caso di impianto/intervento realizzabile in forza della sola DILA, sia sufficiente scegliere dal menu a tendina relativo alla tipologia di autorizzazione il campo "altro".

#### **Risposta GSE**

Nelle more dell'aggiornamento dei Regolamenti Operativi, in riferimento all'art. 6-bis del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020, cosiddetto "DL Semplificazioni", che ha introdotto la "DILA" per le modifiche ai progetti autorizzati, si rimanda alla consultazione delle FAQ pubblicate il 27 gennaio 2021 nel Portale Supporto del GSE, disponibili ai seguenti link:

- [https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys\\_id=271e255c1b0a20508f99ea08bd4bcb62](https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=271e255c1b0a20508f99ea08bd4bcb62);
- [https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys\\_id=bd30f15c1b4a20508f99ea08bd4bcbb0](https://supportogse.service-now.com/csm?id=faq&sys_id=bd30f15c1b4a20508f99ea08bd4bcbb0).